CAMERA DEI DEPUTATI N. 1820

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIOVANARDI, PERETTI, PASINATO, MEALLI, VIETTI, AGNALETTI, BARESI

—

Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari

Presentata il 22 dicembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La grave crisi che ha investito la Federconsorzi ed i consorzi agrari rende necessario un intervento legislativo mirante ad aggiornare e modificare la disciplina contenuta nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ormai superato ed inadeguato per i profondi mutamenti intervenuti in Italia, dal 1948 ad oggi, nel comparto agro-industriale.

Detti mutamenti rendono anacronistica la presenza di enti autonomi quasi in ogni provincia, così come rendono anacronistica una struttura centrale che non si limitava a rappresentare le esigenze e gli interessi dei consorzi in sede nazionale e a svolgere servizi a loro favore, ma che, per le dimensioni assunte, anche a voler prescindere dai riprovevoli criteri politici di conduzione dell'ente, costituiva un ulteriore onere, in sostanza gravante sui produttori agricoli e non più sostenibile.

La struttura centrale è comunque ormai venuta meno, sottoposta alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori.

Il motivo per cui riteniamo sia opportuno conservare il criterio di una legge speciale per i consorzi agrari deriva dalla considerazione che essi rappresentano strumenti validi in grado di operare efficacemente per l'intervento pubblico in agricoltura, considerata la vasta rete di magazzini tecnologicamente attrezzati di cui dispongono e considerato il livello professionale dei tecnici che nei consorzi operano.

Nel caso si ritenga che i consorzi agrari, divenuti enti privati con il citato decreto legislativo del 1948 (conservando peraltro le attività di interesse pubblico

già esercitate) debbano in avvenire operare come normali cooperative nel solo interesse dei propri soci, non avrebbe alcun senso proporre nuove leggi come da più parti è stato fatto. Sarebbe in questo caso sufficiente una legge abrogativa del decreto legislativo del 1948 e in tal modo ai consorzi si applicherebbe soltanto la legislazione vigente per le società cooperative, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale anziché del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Una soluzione del genere non è da noi condivisa, considerate le difficoltà in cui si dibatte l'agricoltura italiana, gravemente penalizzata dalla politica comunitaria, e la necessità per lo Stato e per i produttori agricoli soci e non soci dei consorzi di utilizzare attrezzature e competenze la cui validità è stata sempre apprezzata.

La proposta di legge che presentiamo mira a:

1) riorganizzazione e ristrutturare i consorzi agrari, individuando bacini di utenza più adeguati, sulla base di un obiettivo esame delle potenzialità dell'agricoltura delle diverse zone;

2) stabilire il diritto di tutti i produttori agricoli, senza discriminazioni, di divenire soci dei consorzi agrari;

3) fissare il valore nominale delle azioni in misura più adeguata alle esigenze dei consorzi, estendendo ad essi tutte le norme vigenti per le società cooperative;

4) attribuire i compiti di coordinamento dei consorzi in sede nazionale ed in sede regionale ad associazioni dei consorzi stessi.

Con l'articolo 4 si attribuisce al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali il compito di definire l'ambito territoriale di ogni consorzio agrario, su base provinciale o interprovinciale o regionale o interregionale e si prevedono i criteri da seguire per le fusioni o gli scorpori conseguenti.

Poiché non si può fare obbligo ad aziende private di accettare le eventuali modifiche dell'ambito territoriale di operatività, al comma 2 si è previsto che la mancata accettazione comporta l'inapplicabilità della nuova legge.

All'articolo 5 è previsto il diritto dei produttori agricoli di essere soci dei consorzi agrari. La reiezione delle domande di iscrizione può essere deliberata soltanto in mancanza del requisito dell'esercizio di una impresa agricola.

L'articolo 6 disciplina la materia delle quote e delle azioni di partecipazione, salvaguardando la posizione dei soci già iscritti.

Si è ritenuto opportuno fissare il valore nominale delle azioni nella misura massima consentita dall'articolo 3, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59. È infatti da tener presente che uno dei motivi dell'attuale crisi dei consorzi agrari deriva dall'affievolimento della *affectio societatis* di un corpo sociale formato da migliaia di persone ciascuna delle quali in possesso di una sola azione del valore nominale di 100 lire. Occorre pertanto creare un interesse dei soci, sia pure ridotti di numero, che non sia di mera clientela.

Nello stesso articolo si rimanda alla citata legge 31 gennaio 1992, n. 59, sia per le quote complessive di azioni che i soci possono possedere sia per l'eventuale emissione di azioni di partecipazione cooperativa.

Negli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono definiti gli organi dei consorzi e le relative competenze in conformità alle norme di legge vigenti in materia. È solo da segnalare, per quanto riguarda il collegio dei sindaci, che uno dei tre membri sarà designato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Con l'articolo 13, concernente la distribuzione degli utili, vengono estese ai consorzi agrari le norme vigenti in materia per le società cooperative.

L'articolo 14 conferma i poteri di vigilanza attribuiti al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Per le controversie tra i consorzi è previsto all'articolo 15, come già nel decreto del 1948, un collegio arbitrale composto da tre membri, due dei quali nominati dalle due parti contendenti ed il terzo di intesa tra esse. In mancanza di accordo

la normativa del 1948 ne prevedeva la nomina da parte della Corte di cassazione; nella nostra proposta di legge si prevede la nomina da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, maggiormente in grado di entrare nel merito delle eventuali controversie.

L'articolo 16 prevede la costituzione dell'Associazione nazionale dei consorzi agrari per la rappresentanza generale degli interessi dei consorzi e per tutti quei compiti che lo statuto della stessa Associazione, che dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci, stabilirà. Considerate le competenze delle regioni in materia agricola è anche prevista la possibilità di costituire associazioni regionali, per il caso che il numero dei consorzi esistenti nella regione renda utile la formazione di una rappresentanza collettiva.

Nelle norme transitorie contenute nell'articolo 17 è prevista l'abrogazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, con la precisazione che i consorzi conservano tutte le attività già esercitate con il relativo inquadramento previdenziale.

Sono altresì previsti:

a) agevolazioni per tutti gli atti che importino trapasso di diritti e obbligazioni tra consorzi in conseguenza della nuova disciplina;

b) un termine di sei mesi dall'emanazione del decreto ministeriale con il quale, ai sensi dell'articolo 4, vengono disposti accorpamenti e fusioni, per l'avvio delle procedure di legge.

Riguardo alla procedura di concordato preventivo a cui è sottoposta la Federazione italiana dei consorzi agrari, essa viene curata da un commissario governativo sotto la vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Natura giuridica).

1. I consorzi agrari già disciplinati dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, conservano, senza soluzione di continuità, la natura giuridica di società cooperative a responsabilità limitata e sono regolati dalla presente legge, nonché, per quanto non è ivi disposto, dagli articoli 2514 e seguenti del titolo sesto del libro quinto del codice civile.

ART. 2.

(Scopi).

1. I consorzi agrari hanno lo scopo di contribuire all'incremento ed al miglioramento della produzione agricola ed a tal fine essi:

a) producono, acquistano e vendono fertilizzanti, fitofarmaci, sementi, mangimi, macchine e attrezzature agricole, scorte vive e morte e tutto ciò che torna utile agli agricoltori;

b) eseguono, promuovono ed agevolano la raccolta, il trasporto, la conservazione, il collocamento e la trasformazione dei prodotti del suolo operando sia per conto dei soci e dei conferenti, sia come parti, sia come fornitori dell'industria alimentare;

c) compiono operazioni di credito agrario di esercizio in natura, nonché operazioni di anticipazione agli agricoltori che conferiscono i loro prodotti all'ammasso volontario;

d) effettuano studi e ricerche nell'interesse dell'agricoltura anche attraverso l'impianto di campi e di stazioni sperimentali;

e) possono costituire società i cui scopi interessino l'attività consortile anche in collegamento con altri consorzi agrari o con terzi;

f) svolgono la funzione di assuntore per conto dello Stato o dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo ed effettuano tutte le operazioni necessarie per la raccolta e la conservazione dei prodotti agricoli oggetto di intervento, ivi compresa la conservazione delle scorte strategiche. Le gestioni connesse a tali operazioni sono tenute separate dalla gestione relativa alla normale attività.

ART. 3.

(Esclusività della denominazione).

1. La denominazione di consorzio agrario, seguita dalla specificazione territoriale, è riservata esclusivamente alle cooperative disciplinate dalla presente legge.

ART. 4.

(Ambito territoriale).

1. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il parere del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui all'articolo 2, commi 1 e 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge indica su base provinciale, interprovinciale, regionale o interregionale, l'ambito territoriale di ogni consorzio agrario.

2. L'assemblea dei soci di cui all'articolo 8 può decidere di non accettare l'ambito territoriale di cui al comma 1; in tal caso la presente legge non si applica e la cooperativa è disciplinata dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59.

3. È in facoltà dell'assemblea dei soci del consorzio agrario, trascorsi almeno i primi tre anni dalla emanazione del decreto di cui al comma 1, deliberare lo scorporo e la contestuale costituzione di

altro consorzio agrario su base territorialmente diversa. Tale decisione deve essere convalidata dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il parere del Comitato permanente per le politiche agroalimentari e forestali. Analoga procedura deve essere osservata per il caso di fusione tra consorzi.

4. I soci, appartenenti all'area territoriale scorporata, hanno diritto di chiedere che la quota e le azioni da loro sottoscritte vengano devolute al nuovo consorzio.

5. Le operazioni di fusione o scissione dei consorzi agrari sono esenti da tasse o imposte.

ART. 5.

(Soci).

1. Hanno diritto di essere soci dei consorzi agrari le persone fisiche e giuridiche che esercitano, a titolo di attività prevalente, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, una impresa agricola in veste di proprietari, enfiteuti, usufruttuari, affittuari o coloni parziari.

2. La qualità di socio si acquista mediante l'iscrizione nel libro dei soci, previa verifica, da parte del consiglio di amministrazione, del titolo che ne autorizza l'iscrizione, ai sensi del comma 1, e accertamento dell'avvenuto versamento della quota per le azioni sottoscritte. In caso di cessione della quota per atto tra vivi o per causa di morte, il consiglio di amministrazione verifica la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 in capo al subentrante.

3. La perdita della qualifica di socio avviene quando cessano le condizioni di cui al comma 1. Sulla domanda di recesso o, al verificarsi della predetta situazione anche in assenza di domanda, il consiglio di amministrazione del consorzio dichiara il recesso o la decadenza del socio.

4. Avverso le deliberazioni relative all'ammissione del socio o alla perdita di tale qualifica, è ammesso ricorso al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali il quale decide con provvedimento inappellabile.

ART. 6.

(Quote e azioni di partecipazione).

1. Alle quote di partecipazione e alle azioni che ciascun socio può possedere si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, fatta eccezione per il valore nominale dell'azione che viene stabilita in lire un milione. Il nuovo socio deve versare, oltre all'importo dell'azione, anche il sovrapprezzo di cui all'articolo 2525 del codice civile, tenuto conto delle riserve patrimoniali formatesi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La riserva ordinaria risultante alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferita a capitale sociale ed attribuita ad aumento del valore delle azioni dei soci già iscritti che devono, entro tre mesi dalla predetta data, integrare le quote fino a raggiungere l'importo di lire un milione. In mancanza del versamento integrativo il socio decade dalla qualifica e ha diritto al rimborso della quota come sopra maggiorata.

3. L'articolo 2548 del codice civile, commi primo e secondo, si applica ai consorzi agrari in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. I consorzi agrari possono inoltre emettere azioni di partecipazione cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della citata legge n. 59 del 1992.

4. Qualora si proceda alla distribuzione di dividendi, il loro ammontare non può superare l'interesse legale ragguagliato al valore nominale dell'azione.

5. In caso di recesso, esclusione o morte del socio senza subentro di eredi nella relativa qualifica, il socio o gli eredi hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni.

6. Nella ipotesi di scioglimento del consorzio agrario, i soci hanno diritto alla ripartizione *pro quota* dell'eventuale residuo attivo del capitale sociale. L'eventuale eccedenza patrimoniale è devoluta a fini di pubblica utilità di carattere agrario della

regione in cui si trova la sede legale del consorzio, in conformità a quanto stabilito dall'assemblea generale dei soci che ha deliberato la liquidazione.

ART. 7.

(Organi).

1. Sono organi del consorzio agrario:

a) l'assemblea dei soci;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il comitato esecutivo;

d) la presidenza;

e) il collegio sindacale.

ART. 8.

(Assemblea ordinaria e straordinaria).

1. Le assemblee dei consorzi agrari sono ordinarie e straordinarie.

2. Le assemblee ordinarie sono convocate dagli amministratori entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qual volta il consiglio di amministrazione ne riconosca le necessità o ne facciano richiesta scritta e motivata il collegio sindacale o almeno il dieci per cento dei soci.

4. Le assemblee ordinaria e straordinaria sono costituite dai soci iscritti nel relativo libro da almeno tre mesi.

5. Le assemblee generali sono precedute, ai sensi dell'articolo 2533 del codice civile da assemblee parziali, convocate dagli amministratori in località sedi del consorzio o di sue agenzie scelte dagli amministratori in relazione al numero dei soci e all'estensione del consorzio. Nelle assemblee parziali, presiedute dal presidente del consorzio o da un suo delegato, viene eletto, a scrutinio segreto e con il sistema proporzionale, un delegato ogni cinquanta soci, o frazione superiore a venticinque, intervenuti di persona o per delega all'assemblea parziale. Ogni socio può ricevere fino ad

un massimo di tre deleghe. Ogni delegato eletto nelle assemblee parziali deve intervenire personalmente all'assemblea generale e rappresenta cinquanta soci. Le persone giuridiche sono rappresentate nelle assemblee dal proprio presidente.

6. Alla elezione degli amministratori e dei sindaci si procede con votazione a scrutinio segreto.

7. La convocazione delle assemblee, ordinarie o straordinarie, generali o parziali, deve essere fatta mediante inserzione nel foglio degli annunzi legali delle province o delle regioni interessate e su almeno un giornale locale, quindici giorni prima della data di convocazione.

8. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno ed essere affisso presso la sede sociale, nelle sedi periferiche e presso gli albi dei comuni situati nell'ambito territoriale del consorzio agrario.

9. È di competenza dell'assemblea ordinaria, anche ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile:

a) approvare il bilancio;

b) deliberare il riparto degli utili in conformità a quanto previsto all'articolo 2536 del codice civile;

c) eleggere gli amministratori, il collegio dei sindaci ed il suo presidente.

10. In prima convocazione, l'assemblea è valida con la presenza, di persona o per delega, della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che può avere luogo nello stesso giorno ad una ora di distanza da quella stabilita per la prima, l'assemblea è valida quale che sia il numero dei partecipanti. Le stesse modalità valgono per le assemblee parziali.

11. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti, fatto salvo il caso contemplato all'articolo 4, comma 2, ed il caso di scioglimento anticipato, per i quali in prima e in seconda convocazione occorre sempre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci del consorzio.

ART. 9.

(Consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione dei consorzi agrari è composto da undici membri.

2. I consiglieri sono eletti con voto segreto su schede che possono contenere fino a un massimo di tre preferenze, risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

3. Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano riservati all'assemblea.

4. Il consiglio può delegare parte dei suoi poteri al comitato esecutivo e conferire procure generali o speciali al direttore e ad altri dirigenti.

5. L'associazione nazionale dei dirigenti cura la tenuta di un apposito elenco in cui sono iscritti, su delibera del comitato direttivo, i dirigenti dei consorzi agrari di comprovata professionalità ed esperienza acquisite nell'ambito dei consorzi stessi, tra i quali le amministrazioni consortili scelgono il direttore dei rispettivi consorzi.

6. Le deliberazioni del consiglio debbono avere luogo almeno alla presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del vice presidente.

7. I consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi sono dispensati dal prestare cauzione.

ART. 10.

(Comitato esecutivo).

1. Il comitato esecutivo è costituito da tre membri designati dal consiglio di amministrazione e resta in carica tre anni. Di esso fanno parte, inoltre, di diritto il presidente e il vice presidente.

2. Spettano al comitato esecutivo le attribuzioni ad esso assegnate dallo statuto

e quelle ad esso delegate dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2381 del codice civile.

3. Le deliberazioni del comitato esecutivo sono assunte in presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del vice presidente.

ART. 11.

(Presidenza).

1. La presidenza è costituita dal presidente e dal vice presidente eletti dal consiglio tra i propri membri.

2. Il presidente ha la rappresentanza attiva e passiva in giudizio del consorzio agrario, presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo. In caso di sua assenza, sospensione o impedimento le funzioni suddette vengono assolte dal vice presidente.

3. La firma sociale spetta congiuntamente al presidente e al direttore.

ART. 12.

(Collegio sindacale).

1. Il collegio sindacale è costituito da tre membri effettivi di cui due eletti dall'assemblea dei soci e un terzo designato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali tra i dirigenti e i funzionari di ruolo del Ministero, nonché da due membri supplenti eletti anch'essi dall'assemblea dei soci.

2. I sindaci effettivi assistono alle assemblee generali dei soci e alle riunioni del consiglio di amministrazione.

ART. 13.

(Distribuzione degli utili).

1. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 2536 del codice civile, gli utili netti di esercizio conseguiti senza riva-

lutazioni di bilancio sono ripartiti come segue:

a) il trenta per cento a riserva ordinaria;

b) il dieci per cento a riserva straordinaria indivisibile;

c) il tre per cento degli utili, al netto delle riserve obbligatorie di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma, in relazione a quanto previsto agli articoli 11, comma 6, e 20, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) la quota residua è distribuita ai soci nella misura annualmente stabilita dal consiglio di amministrazione.

ART. 14.

(Poteri di vigilanza).

1. I poteri previsti dagli articoli 2542, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono esercitati per tutti i consorzi agrari dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali il quale ha la facoltà di disporre ispezioni sul funzionamento dei consorzi e di sospendere o annullare l'esecuzione delle delibere o atti ritenuti contrari alle leggi, ai regolamenti o allo statuto.

2. I consorzi debbono dare comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali dei bilanci e delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

ART. 15.

(Controversie tra consorzi).

1. Le controversie tra consorzi sono decise da un collegio arbitrale, con funzioni di amichevole compositore, costituito da tre membri, due dei quali nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo d'accordo tra esse o, in mancanza di accordo, dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

ART. 16.

(Associazioni dei consorzi agrari).

1. I consorzi agrari sono riuniti in Associazione nazionale per il loro coordinamento e per la cura dei loro interessi di carattere generale.

2. L'assemblea dei soci approva lo statuto che prevede la durata triennale degli incarichi, la disciplina dell'attività dell'Associazione e l'elezione di un comitato direttivo composto da sette membri.

3. Il comitato direttivo elegge tra i propri membri un presidente, che assume la rappresentanza attiva e passiva in giudizio dell'Associazione e presiede il comitato direttivo, nonché un segretario, da scegliere tra i direttori dei consorzi agrari.

4. La firma sociale dell'Associazione è attribuita congiuntamente al presidente e al segretario e, in caso di assenza o impedimento del presidente, ad uno dei membri del comitato direttivo appositamente delegato e al segretario stesso.

5. I consorzi agrari possono costituire anche associazioni regionali con la stessa procedura prevista per la costituzione dell'Associazione nazionale per la rappresentanza, in sede regionale, di comuni interessi.

ART. 17.

(Abrogazioni e norme transitorie).

1. Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, ratificato dalla legge 28 dicembre 1952, n. 4437, sono abrogati.

2. I consorzi agrari conservano tutte le attività esercitate nonché l'inquadramento previdenziale di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 2 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1987.

3. Tutti gli atti che importino trasferimento di diritti o di obbligazioni tra consorzi agrari in conseguenza delle disposizioni della presente legge sono esenti da

tasse ed imposte e gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà.

4. Entro sei mesi dall'emanazione del decreto ministeriale con il quale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, si procede alla ridefinizione dell'ambito territoriale dei consorzi agrari, gli amministratori dei consorzi interessati ad accorpamenti, fusioni o scorpori avviano le procedure previste dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile.

5. I consorzi agrari sottopongono all'approvazione dell'assemblea straordinaria un nuovo statuto in armonia con le disposizioni della presente legge e procedono al deposito di detto statuto presso l'ufficio del registro delle imprese.

6. Nel decreto di cui al comma 1 dell'articolo 4, saranno previste particolari disposizioni per i consorzi agrari, in liquidazione coatta amministrativa autorizzati all'esercizio provvisorio delle attività di impresa, per consentire il loro accorpamento con i consorzi delle diverse aree territoriali definite nello stesso decreto.

7. Le operazioni relative all'attuazione del concordato preventivo della Federazione italiana dei consorzi agrari, sino a chiusura del concordato stesso, sono curate da un commissario governativo e sottoposte alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.